



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 141
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/12/2023 in sessione Straordinaria di Seconda convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Seconda convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	TEDESCO ERNESTO	P	14	MECOZZI MIRKO	P
2	FRASCARELLI GIANCARLO	P	15	LA ROSA BARBARA	A
3	ATTIG FABIANA	P	16	PALOMBO VINCENZO	P
4	MARI EMANUELA	P	17	LUCERNONI DANIELA	P
5	GIAMMUSSO ANTONIO	P	18	D'ANTO' VINCENZO	P
6	PEPE ELISA	P	19	LECIS ALESSANDRA	A
7	CACCIAPUOTI RAFFAELE	P	20	TARANTINO CARLO	A
8	D'ANGELO STEFANO	P	21	PIENDIBENE MARCO	P
9	D'AMICO ALESSANDRO	A	22	DI GENNARO MARCO	A
10	MORBIDELLI ROBERTA	P	23	DE ANGELIS D'OSSAT MARINA	A
11	MARINO PASQUALE	P	24	SCILIPOTI PATRIZIO	A
12	BOSCHINI MASSIMO	P	25	PETRELLI VITTORIO	A
13	IACOMELLI MATTEO	P			

PRESENTI: 17

ASSENTI: 8

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Giancarlo Frascarelli, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Angela Rosaria Stolfi.

Sono presenti gli Assessori: VITALI DIMITRI, SERPA FRANCESCO, GALIZIA SIMONA, ZACCHEI DEBORAH

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: PEPE ELISA, BOSCHINI MASSIMO, LUCERNONI DANIELA

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi;

Esaminata l'allegata proposta n. 143 del 16/11/2023 del Servizio 2 – Finanziari e Partecipate;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere espresso dalla Commissione "Bilancio" del 11/12/2023

Visto il parere espresso dalla Conferenza Capigruppo del 04/12/2023;

1. Visto l'esito della votazione sulla proposta così come risulta modificata dall'emendamento precedentemente votato ed approvato, accertato dagli scrutatori precedentemente nominati consiglieri Lucernoni, Boschini e Pepe, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	17	VOTANTI	13
FAVOREVOLI	13		
ASTENUTI	4 (D'Angelo, Lucernoni, D'Antò, Piendibene)		

La proposta è APPROVATA.

DELIBERA

- 1) Approvare l'allegata proposta n. 143 del 16/11/2023 Servizio 2 – Finanziari e Partecipate, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13 su presenti 17 e votanti 13 essendosi astenuti n. 4 consiglieri (D'Antò, Lucernoni, D'Angelo e Piendibene).

Esce il Sindaco Tedesco – presenti 16.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO
2024.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la nuova disciplina per l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata "IMU", in sostituzione delle previgenti componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), IMU e TASI, di cui all'Art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., fatta salva la disciplinata concernente la Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08.04.2020, con la quale è stato approvato il **nuovo Regolamento IMU con decorrenza dal 1° gennaio 2020**, in sostituzione dei previgenti regolamenti in materia di IMU e TASI;

PRESO ATTO che, in forza delle recenti novità normative in materia di Imposta municipale Propria e del nuovo Regolamento comunale:

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli;
- sono considerati "soggetti passivi" del tributo IMU:
 - a) i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - b) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- per "**abitazione principale**" (esente dall'imposizione IMU, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

sono altresì considerate "abitazioni principali":

- i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ii. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - iii. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - iv. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - v. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - vi. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- che sono **esenti dal pagamento dell'IMU** le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - a) le "abitazioni principali" e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come disciplinate all'Art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento IMU;
 - b) i terreni agricoli come definiti all'Art. 10, comma 1, del Regolamento IMU;
 - c) gli immobili ricadenti nelle fattispecie individuate all'Art. 10, commi 2 e 3, del Regolamento IMU;
 - d) altresì, ai sensi del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

PRESO ATTO che la base imponibile IMU è definita secondo le disposizioni di cui ai commi da 745 a 747, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii., laddove, in luogo dell'Art. 6, comma 7, del Regolamento IMU, si prevede altresì che la **base imponibile è ridotta del 50 per cento:** "

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.";*

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell'Art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento IMU, l'imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a "**canone concordato**", di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii., secondo lo schema di cui alla DGC n. 244 del 23.12.2015 (*Accordo Territoriale del 19.11.2015*);

VISTO il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: "**744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**";

DATO ATTO che le modalità di approvazione delle aliquote IMU, nonché i limiti tariffari sono disciplinati dai commi da 748 a 757, Art. unico, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI in particolare i commi 755, 756 e 757, Art. unico, della Legge n. 160/2019, secondo cui: "**755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.**

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

PRESO ATTO che con specifico emendamento al D.L. n. 123/2023 in corso di approvazione definitiva, è stato nuovamente rinviato all'esercizio 2025 l'obbligo di cui ai commi 755-757 sopra citati;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del DPR n. 616/1977;

VISTO il comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che: *“169. Gli enti locali **deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

CONSIDERATO che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l'anno di riferimento è stata redatta anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l'attuale bilancio comunale, con particolare attenzione all'esigenza di assicurare per l'anno corrente, dalle entrate tributarie dell'Ente, un adeguato gettito di cassa che garantisca l'erogazione dei servizi essenziali alla collettività nell'ambito dell'attuale scenario economico-finanziario, caratterizzato dalla ripresa della spirale inflazionistica sui prezzi di beni ed energia;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in precedenza, di deliberare l'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno di riferimento secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile;

ACQUISITI:

- il PARERE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di prendere atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria - IMU - per l'anno 2024 secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLICATORE	ALIQUOTA IMU %	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	ESENTE	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60%	Detrazione fissa € 200,00

Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO: Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale, secondo Art. 6, comma 7, lett. c), del Regolamento IMU	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Base Imponibile RIDOTTA al 50%
Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO secondo lo schema previsto dalla DGC n. 244 del 23.12.2015	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati a disposizione, locati e non locati	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc...	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc..	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	di cui 0,76% riservato allo Stato
Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			ESENTE <i>ex comma 751 Legge 160/2019</i>	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	0,10%	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	0	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato ai sensi della DGC n. 47 del 04.03.2019			1,06%	

3. di dare atto che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso

produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

4. **di dare atto**, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare;
5. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
6. **di dare atto**, altresì, che le aliquote, le riduzioni e le detrazioni come sopra determinate si intendono applicate a lordo di eventuali modifiche e/o integrazioni disposte dallo Stato, le quali saranno eventualmente applicate d'ufficio ai sensi di legge;
7. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
9. **di dare atto**, infine, che la presente deliberazione potrà essere oggetto di successiva modifica e/o integrazione in luogo dell'approvazione del decreto ministeriale di cui al comma 756 della Legge n. 160/2019, concernente le nuove modalità di approvazione delle aliquote IMU.

Indi in prosieguo, con voto espresso

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

PROPONE DI DICHIARARE

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giancarlo Frascarelli

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Angela Rosaria Stolfi

Atto firmato digitalmente

PROPOSTA N. 143 del 16/11/2023.

PARERE TECNICO

**Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO
2024.**

Per la regolarità tecnica della presente, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni si esprime il seguente parere:

Sintesi parere: **favorevole**

Civitavecchia, 21/11/2023

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 143 DEL 16/11/2023.

PARERE CONTABILE

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO 2024.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime il seguente parere.

Sintesi parere: favorevole

Dettaglio impegno ove richiesto:

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope

Civitavecchia, 21/11/2023

Il Dirigente
Francesco Battista / Infocert S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

PROPOSTA N. 143 DEL 16/11/2023

PARERE CONFORMITÀ

**Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO
2024.**

Parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Generale
Angela Rosaria Stolfi / Arubapec S.p.a.
(Atto firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione N. 141 del 15/12/2023 avente per oggetto

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ESERCIZIO
2024.

È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2023.

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale

Civitavecchia, 02/01/2024

ANGELA ROSARIA STOLFI / ArubaPEC
S.p.A.
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

PARERE

OGGETTO: PROPOSTA N. 143/2023: “APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L’ESERCIZIO 2024”

La Conferenza, riunitasi in data 4/12/2023

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, si esprime come segue:

FAVOREVOLI: ATTIG, BOSCHINI, MECOZZI, PEPE, IACOMELLI, CACCIAPUOTI

ASTENUTI: PIENDIBENE, PETRELLI, D’ANTO’

CONTRARI: NESSUNO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Giancarlo Frascarelli

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it / alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it

PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SEGRETARIATO GENERALE

Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

COMMISSIONE BILANCIO

PARERE

OGGETTO: PROPOSTA N. 143/2023: “APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L’ESERCIZIO 2024”

La Commissione, riunitasi in data 11/12/2023

Accertata la presenza del numero legale necessario

Esaminati gli atti, la Commissione si esprime come segue:

FAVOREVOLI: MARINO, LA ROSA, MECOZZI, BOSCHINI, IACOMELLI, ATTIG

ASTENUTI: D’ANTO’, DI GENNARO, PIENDIBENE, PETRELLI

CONTRARI: -----

Il provvedimento viene trasmesso all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Massimo Boschini

Città di Civitavecchia

SEGRETARIATO GENERALE - Ufficio supporto agli organi istituzionali e contratti

Piazzale Guglielmotti, 7 – Tel: +39 0766 590001/288

Email: letizia.pirisi@comune.civitavecchia.rm.it / alexandra.canestrari@comune.civitavecchia.rm.it

giada.catalano@comune.civitavecchia.rm.it

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE ELETTRONICAMENTE FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)